

*Rep. N. 584/2024*

*Reg. Concessioni N. 02/2024*

## **ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA**

### **LICENZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA**

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore della Società **"Enimed S.p.A."** avente ad oggetto, nell'ambito del progetto denominato "Progetto offshore Ibleo - Campi Gas Argo e Cassiopea", l'utilizzo di mq 4.208,00 complessivi di area scoperta (di cui mq 2.179,00 quale area di movimentazione gru e mezzi, mq 629,00 quale area per lo smantellamento della trave tubo, mq 1.400,00 quale area per il deposito temporaneo e lo sminuzzamento della trave tubo) e mq 97.045,00 di specchio acqueo, per la durata di anni 2 e mesi 6, allo scopo di trasportare, mediante una condotta sottomarina, del gas proveniente dai campi offshore alla centrale di trattamento onshore ubicata all'interno del sito multisocietario di Gela.

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno undici del mese di gennaio (11.01.2024) in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge

Sono presenti i signori:

- l'avv. Irene Grifo', nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ . C.F.:

la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, P.IVA n. 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, dott. Pasqualino Monti, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_, giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata, per brevitaa' "AdSP", "Autorita'" o "Ente";

- da una parte -

- La dott.ssa Pomar Alina, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ . C.F.:

la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro-tempore* della societa' "**Enimed S.p.A.**", con sede in Gela (CL) Strada Statale 117 bis - contrada Ponte Olivo s.n., C.F., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caltanissetta e P. IVA n. 12300000150, pec: enimed@pec.eni.com, avvalendosi all'uopo dei poteri conferiti dall'attuale statuto societario di seguito chiamata per brevitaa' anche "Concessionario".

- dall'altra parte -

Detti componenti, della cui identita' personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:

- ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della Legge n. 84/94, il Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Gela, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;
- con istanza (prot. AdSP n. 10085 del 30.06.2022) la societa' "Enimed S.p.A." ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 cod. nav., avente ad oggetto nell'ambito del progetto denominato "Progetto offshore Ibleo - Campi Gas Argo e Cassiopea" l'utilizzo di mq 4.208,00 complessivi di area scoperta (di cui mq 2.179,00 quale area di movimentazione gru e mezzi, mq 629,00 quale area per lo smantellamento della trave tubo, mq 1.400,00 quale area per il deposito temporaneo e lo sminuzzamento della trave tubo) e mq 97.045,00 di specchio acqueo, per la durata di anni 2 e mesi 6, per il trasporto, mediante una condotta sottomarina, del gas proveniente dai campi offshore alla centrale di trattamento onshore ubicata all'interno del sito multisocietario di Gela, che seppure non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante;
- con separata istanza del 08.07.2022, (prot. AdSP n. 10618 del 08.07.2022), la societa' "Enimed S.p.A." ha richiesto, ai sensi dell'art. 38 del cod. nav. il rilascio dell'anticipata occupazione dei beni demaniali gia' richiesti nell'istanza di concessione, stante l'urgenza di avviare le opere prodromiche all'avvio del cantiere per la realizzazione delle opere di cui all'istanza di concessione demaniale marittima, rilasciata in data 21.10.2022 (Repertorio AdSP n. 407/22);

- in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda presso l'Albo pretorio on line dell'Ente, presso l'Albo Pretorio del Comune di Gela e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;
- con nota prot. AdSP n. 11495 del 25.07.2022 e' stata indetta la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90, conclusasi favorevolmente con nota prot. AdSP n. 14782 del 03.10.2022, con cui si e' dato atto del parere favorevole del Comando VV.FF. di Caltanissetta (prot. AdSP n. 12779 del 19.08.2022), dell'Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle (prot. AdSP n. 13295 del 05.09.2022), della Capitaneria di Porto di Gela (prot. AdSP n. 13978 del 17.09.2022) ed e' stata comunicata l'acquisizione del parere favorevole, tramite l'istituto del silenzio assenso senza prescrizioni/condizioni, del Comune di Gela, dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, della Soprintendenza BB.CC.AA di Caltanissetta e dell'ASP di Gela;
- sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Area Tecnica dell'Autorita' (prot. n. 12895/22) e dell'Area Operativa dell'Ente (prot. n. 11586/22) ed e' stato prodotto il Nullaosta Doganale ex art. 374 /1990 (prot. AdSP n. 15872 del 20.10.2022);
- e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione del 26.04.2023;
- il Concessionario ha costituito il deposito cauzionale di euro 480.000,00 (euro quattrocentoottantamila,00) a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, dapprima tramite deposito in numerario, giusto provvisorio n. 4398 del 14.10.2022 e, successivamente, tramite polizza bancaria n. 114540 del 30.08.2023, dell'importo di euro 605.000,00 (euro seicentocinquemila,00), rilasciata dal Banco BPM S.p.A.;

- che l'Ufficio competente dell'AdSP con nota del 16.11.2023 (prot. AdSP n. 24320/2023) ha comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si e' concluso positivamente;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia e, in particolare, l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto n. 31 del 02.02.2023 di differimento al 31.12.2023, dell'adeguamento ISTAT 2023;

VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilita' sostenibili;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli allegati, convengono e stipulano quanto appresso.

#### **Art. 1) Oggetto e scopo**

Ai sensi degli articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione, l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparenza rappresentata, concede alla **Societa' "Enimed S.p.A."**, come in comparenza rappresentata che accetta senza riserva alcuna, **l'utilizzo, nell'ambito del progetto denominato "Progetto offshore Ibleo - Campi Gas Argo e Cassiopea", di mq 4.208,00 complessivi di area scoperta (di cui mq 2.179,00 quale area di movimentazione gru e mezzi, mq 629,00 quale area per lo smantellamento della trave tubo, mq**

**1.400,00 quale area per il deposito temporaneo e lo sminuzzamento della trave tubo) e mq 97.045,00 di specchio acqueo, per la durata di anni 2 e mesi 6, meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A", allo scopo di trasportare mediante una condotta sottomarina del gas proveniente dai campi offshore alla centrale di trattamento onshore ubicata all'interno del sito multisocietario di Gela.**

#### **Art. 2) Durata**

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avra' durata di anni due (due) e mesi 6 (sei) **a decorrere dal 21.10.2022 e con scadenza il 20.04.2025**, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all' AdSP.

#### **Art. 3) Canone demaniale**

In riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di canone l'importo complessivo provvisorio di euro 757.327,18 (euro settecentocinquantesette,168), di cui euro 66.137,99 (euro sessantaseimilacentotrentasette,99) a titolo di rateo di canone dal 21.10.2022 al 31.12.2022; euro 300.338,16 (eurotrecentomilatrecentotrentotto,16) a titolo di canone 2023; euro 300.338,16 (eurotrecentomilatrecentotrentotto,16) a titolo di canone annuo intero provvisorio per il 2024 ed euro 90.512,87 (euro novantamilacinquecentododici,87) a titolo di rateo di canone provvisorio dal 01.01.2025 al 20.04.2025.

Si precisa che il Concessionario ha già corrisposto le imposte di registro e bollo sul valore dell'atto di anticipata occupazione del 21.10.2022 (Rep. 407/2022) di euro 239.982,55 (duecentotrentanovemilanovecentoottantadue,55).

**Conseguentemente il valore del presente atto e' pari ad euro 517.344,63 (cinquecentodiciassettemilatrecentoquarantaquattro,63) calcolato sulla differenza tra il valore complessivo di euro 757.327,18 ed euro 239.982,55, quale valore dell'anticipata occupazione.**

Con la presente si da' atto che il concessionario ha già corrisposto il rateo di canone dal 21.10.2022 al 31.12.2022 pari ad euro 66.137,99 (euro sessantaseimilacentotrentasette,99), come da provvisorio in entrata n. 5761 del 28.12.2022, nonché il canone annuo intero per l'anno 2023, pari ad euro 300.338,16 (eurotrecentomilatrecentotrentotto,16), come da provvisori agli atti dell'Amministrazione.

Il citato canone sarà aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge di 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si farà luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 2024, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale. In caso di omesso pagamento del canone demaniale, l'AdSP potrà dichiarare la decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav. e dell'art. 40 del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime.

Il concessionario è obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e/o conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorità dell'AdSP adottate nel periodo di validità del presente atto.

#### **Art. 4) Deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione, si da' atto che la societa' "Enimed s.p.a" ha costituito il deposito cauzionale di euro 605.000,00 (euro seicentocinquemila,00) tramite polizza bancaria n. 114540 del 30.08.2023 rilasciata dal Banco BPM S.p.A.

La societa' "Enimed S.p.A." si obbliga ad integrare l'importo della suddetta cauzione su semplice richiesta scritta dell'AdSP.

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

#### **Art. 5) Obblighi del Concessionario**

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, ne' variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, ne' in tutto ne' in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ne' destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, ne' infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, ne' recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sara' direttamente responsabile verso l'AdSP dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprieta' nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli



obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi, a propria cura e spese, delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e sociali (essere in possesso del D.U.R.C. regolare) e di sicurezza del lavoro, pena la revoca/decadenza dalla concessione e si obbliga a comunicare all'Autorità ogni variazione dell'assetto gestionale e della compagine della società ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto.

Il concessionario si obbliga a non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, l. n. 388/2000, il concessionario e' obbligato a pagare al Comune competente l'imposta locale sui beni in concessione, se dovuta.

La presente concessione e' subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali di cui al parere reso dall'Area Tecnica dell'AdSP:

- che il Concessionario assuma l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che potessero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza della concessione in argomento;
- che il Concessionario si impegni a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza;
- che il Concessionario si obblighi a rimettere in pristino stato le aree scoperte e lo specchio acqueo assentito in concessione (a propria cura e spese) rimuovendo materiali, attrezzature e tutte le eventuali opere dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'Autorita' ed in ogni caso alla scadenza della concessione (o anticipatamente in caso di revoca);
- che durante l'occupazione la societa' non arrechi alcun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi;
- che il Concessionario provveda (a propria cura e spese) a delimitare l'area in concessione con idonea recinzione;
- che il Concessionario provveda a propria cura e spese, se ed in quanto prescritto per legge, all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni che non sono di competenza dell'Amministrazione ed in particolare i pareri ambientali occorrenti;

- che il Concessionario provveda (a propria cura e spese) all'acquisizione del nulla osta da parte della Raffineria di Gela e di tutte le altre ditte operanti e concessionarie nell'area in argomento che potrebbero avere interesse;
- che il Concessionario produca, prima della stipula dell'atto concessorio, dichiarazione da parte della ditta/ente utilizzatrice dell'impianto di desalinizzazione di non avere piu' interesse all'utilizzo della trave tubo, gia' in disuso;
- che il Concessionario provveda (a propria cura e spese) all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente nelle competenze del Comune di Gela;
- che il Concessionario provveda a propria cura e spese alla eventuale realizzazione di tutti gli impianti (elettrico, etc.) in conformita' alle regole dell'arte ed alla specifica normativa vigente in materia ed altresì a produrre le relative "Dichiarazione di conformita'" di cui alla legge 37/2008 e s.m.i.;
- che il Concessionario provveda (a propria cura e spese) se ed in quanto prescritto per legge, ad adeguare i luoghi di lavoro ai sensi alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al D. L.gs. 81/2008, le attrezzature secondo "Direttive macchine" vigente e adeguare gli impianti con riferimento alla D. M. 37/2008;
- che durante l'occupazione la societa' non intralci il normale transito delle imbarcazioni e non arrechi alcun pregiudizio all'utilizzo dello specchio acqueo limitrofo;
- che la societa' richiedente provveda a delimitare lo specchio acqueo in concessione con apposite boe se necessario anche luminose;

- che la società provveda a installare appositi dispositivi idonei a segnalare nelle ore notturne e/o in condizioni di scarsa visibilità, gli ingombri dello specchio acqueo in concessione (boe catarifrangenti, boe luminose, etc.);
- che l'esecuzione dei lavori sia effettuata da ditta specializzata nel settore e secondo i più rigorosi criteri di cautela e di conservazione delle opere e dei manufatti esistenti. Inoltre il concessionario che eseguirà i lavori produca apposito atto formale di piena assunzione di responsabilità nella qualità di Committente dell'opera da realizzare ai sensi del codice della sicurezza D. Lgs. 81/08 e produttore dei rifiuti ai sensi della normativa ambientale D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. (art. 183 c.1 lett. f);
- che il Concessionario provveda, a propria cura e spese, al ripristino a regola d'arte delle aree utilizzate per l'esecuzione dei lavori previsti nella documentazione tecnica allegata all'istanza di concessione, con la ulteriore prescrizione che la messa in pristino delle opere dovrà essere effettuata con le stesse caratteristiche tipologiche dei materiali delle opere oggi esistenti;
- che durante l'esecuzione delle opere la società provveda (a propria cura e spese) a delimitare l'area interessata dai lavori con apposita recinzione e a segnalare gli stessi con idonea segnaletica diurna e notturna, nonché attuare qualunque prescrizione relativa alla sicurezza anche relativamente ai rischi interferenti;
- che la società provveda (a propria cura e spese) agli adempimenti previsti dalla legge n. 1086 del 15.01.1971 e n. 64 del 02.02.1974 e s.m.i.;
- che il transito dei mezzi avvenga a velocità non superiore a 25 km/h ed i mezzi siano coperti secondo le vigenti norme del Codice Stradale per evitare spandimenti di polveri o perdita di carico lungo il percorso;

- che vengano rispettate tutte le eventuali prescrizioni rilasciate in sede di approvazione del progetto "Interventi di ottimizzazione del progetto Offshore Ibleo - Campi gas Argo e Cassiopea" in merito all'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con Decreto n. 55 del 07.02.2018;
- che il Concessionario si attenga al parere espresso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta (nell'ambito del procedimento previsto a norma del D. Lgs n. 624/96 e D.P.R. 151/2011, con nota prot. n. 2082 del 09.02.2022) riferito in particolare all'impianto di trattamento e compressione gas previsto presso le isole 27 e 30. Resta inteso che per il complesso delle altre opere delle sezioni *on-shore* ed *off-shore*, la società dovrà comunque dare corso alle ulteriori istruttorie previste a norma del D.lgs n. 624/96 e D.P.R. 151/2011, nonché agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 145/2015;
- che il Concessionario osservi gli obblighi di cui al D.lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. con riferimento ai rischi di interferenza rispetto alle attività in esercizio nelle aree interessate, afferenti in particolare lo stabilimento raffineria di Gela ed impianti Enimed;
- che il Concessionario provveda, a propria cura e spese, alla pulizia dell'area nel rispetto della normativa vigente, anche secondo quanto precisato in premessa;
- per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione, si rinvia al Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime ed in particolare agli artt. 43 e 44.

#### **Art. 6) Revoca e Decadenza**

L'AdSP avrà sempre la facoltà di revocare la presente concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav. senza che il concessionario abbia diritto a compensi,

indennizzi o risarcimento di sorta, nonché la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav. a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Gela.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione

dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalita' di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

La societa' si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.).

#### **Art. 7) Esercizio diretto della Concessione**

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

#### **Art. 8) Casi di esonero di Responsabilita'**

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avra' diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorita', con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente gia' corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilita' compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

#### **Art. 9) Elezione di Domicilio**

Ai fini del presente atto, la societa' "Enimed S.p.A." elegge domicilio in Gela (CL) nella Strada Statale 117 bis - contrada Ponte Olivo s.n., pec: enimed@pec.eni.com.

#### **Art. 10) Norme regolatrici**

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, nella legge 28 gennaio 1994, n.84 e s.m.i., nelle altre leggi applicabili in materia e nella regolamentazione interna dell'Ente.

#### **Art. 11) Spese e imposte**



Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

I componenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 18 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 11 gennaio 2024

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n. q

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per il Concessionario

“Enimed S.p.A.”

Dott.ssa Pomar Alina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita’ del certificato di firma per averla verificata.

L’Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).